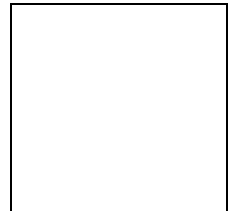


Civile Ord. Sez. 1 Num. 18270 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 06/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12466/2024 R.G. proposto da:

Comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo

-ricorrente-

contro

Leonia s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Parrinello

-controricorrente-

contro

Calabria Agenda Ambientale s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Taddia

-controricorrente-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 1272/2023 depositata il
02/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal
Consigliere Loredana Nazzicone.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ordinanza del 2 maggio 2024, il giudice designato del Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale, previa rimessione ad opera del Presidente della sezione, pendono due giudizi (r.g. n. 1272/2023 e n. 2575/2023), ha respinto l'istanza di riunione dei medesimi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disponendo, invece, la sospensione di quello più antico, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

I giudizi hanno rispettivamente ad oggetto:

1) r.g. n. 1272/2023: l'impugnazione, da parte del Comune di Reggio Calabria, delle delibere di approvazione del bilancio degli anni dal 2018 al 2020 della Leonia s.p.a. in liquidazione, convenuta in giudizio insieme all'altra socia, la Calabria Agenda Ambientale s.r.l.;

2) r.g. n. 2575/2023: l'accertamento dell'illegittimità della vendita coattiva ex art. 2344 c.c. di parte delle azioni in titolarità del Comune di Reggio Calabria nella Leonia s.p.a., eseguita dai liquidatori con atto pubblico dell'11 aprile 2023, per morosità del socio di maggioranza, con domanda di declaratoria di invalidità o inefficacia dei seguenti atti:

a) la deliberazione del collegio dei liquidatori del 13 gennaio 2023, che ha deciso la vendita in danno;

b) la vendita per atto pubblico dell'11 aprile 2023, ai sensi dell'art. 2344 c.c.;

c) gli «*atti ad esso prodromici*», quali: la comunicazione del 15 marzo 2023 del vice presidente del collegio dei liquidatori alla socia di minoranza di offerta delle azioni del Comune di Reggio Calabria, la deliberazione del collegio dei liquidatori del 4 maggio 2023 con riguardo alle «*informazioni ed aggiornamenti al collegio dei liquidatori sulla procedura ex art. 2344 c.c. e consequenziali decisioni*», la comunicazione del collegio sindacale in data 11 maggio 2023 e la comunicazione del revisore legale in data 12 maggio 2023.

In tale seconda controversia convenuti in giudizio – oltre alle predette Leonia s.p.a. in liquidazione e Calabria Agenda Ambientale s.r.l. – sono anche i liquidatori, i sindaci ed il revisore legale della Leonia s.p.a.

Il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata sollevata l'eccezione di compromesso nel secondo giudizio, più recente, non fosse possibile disporre la riunione ad esso del giudizio più antico; ma *«ritenuto che fra le due cause sussista, tuttavia, un rapporto di pregiudizialità»*, ha disposto la sospensione della causa per prima introdotta.

2. – Il Comune di Reggio Calabria ha proposto il regolamento di competenza avverso detta ordinanza, con ricorso notificato il 2 giugno 2024, alle ore 18.44, ed ha proposto un secondo regolamento lo stesso giorno, alle ore 20.50. È stato iscritto a ruolo il secondo ricorso, nel termine prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.

Al regolamento di competenza hanno resistito le società intime, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto.

3. – Il P.G. ha chiesto il rigetto del regolamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il secondo ricorso è stato iscritto a ruolo nel rispetto dei termini e ciò induce al rigetto dell'eccezione sollevata dalle intime.

Infatti, è principio consolidato che, ove lo stesso provvedimento sia impugnato tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l'uno di seguito all'altro, si pone una sola alternativa, a seconda che il primo di essi abbia, o no, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell'un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell'altro, quest'ultimo va esaminato, in ragione dell'inammissibilità del primo (Cass. 11 novembre 2020, n. 25437; Cass. 29 novembre 2016, n. 24332).

Ne deriva che, non essendo stato il primo ricorso mai iscritto a ruolo, il secondo ricorso è, a questo punto, il solo ammissibile e da decidere.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 42 e 295 c.p.c., oltre alla motivazione omessa, per avere l’ordinanza impugnata mancato di motivare le ragioni della ritenuta pregiudizialità tra le cause, limitandosi al mero richiamo all’art. 295 c.p.c., e per aver reso, altresì, una motivazione contraddittoria, dal momento che essa ha nel contempo negato i presupposti per la riunione delle cause.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 42, 274 e 295 c.p.c., in quanto non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, essendo differenti il *petitum*, la *causa petendi* e le parti in causa. Ciò, in quanto l’accertamento della sussistenza delle condizioni per la vendita in danno del socio moroso – avvenuta inoltre solo per una minima parte delle azioni del socio di maggioranza – resta influente sulle azioni di impugnazione dei bilanci, per plurime ragioni: il socio moroso conserva l’azione in discorso; i bilanci sono stati approvati nel dicembre del 2022, mentre la presunta morosità del socio e la vendita coattiva risalgono ad epoca successiva; la morosità del socio era di minima entità, perché relativa alla liberazione di 120.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, a fronte di 1.530.000 azioni nella titolarità del socio stesso e la vendita coattiva con atto pubblico dell’11 aprile 2023 riguarda soltanto 33.000 azioni.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 42, 274 e 295 c.p.c., oltre all’omessa e contraddittoria motivazione, perché, quando due giudizi tra cui sussista pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre semmai verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione. Inoltre, l’art. 295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialità è in senso logico. Aggiunge che la disposta sospensione determina, nella specie, una situazione di “ritardata

giustizia”, incompatibile con i rilevanti interessi economici e patrimoniali pubblici incisi dai bilanci, dei quali si è contestata la non veridicità.

3. – È fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri due.

3.1. – Fra le particolari vicende processuali afferenti le cause connesse, l’art. 274 c.p.c. dispone che, se più procedimenti relativi a simili cause pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporre la riunione; se le cause pendono innanzi al medesimo ufficio, ma a giudici diversi, il presidente, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice.

Dal suo canto, l’art. 295 c.p.c. prevede la “sospensione necessaria” del processo, ove il giudice stesso o altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. La norma deriva dall’art. 35 l. 26 novembre 1990, n. 353.

I presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., pertanto, comportano che la sospensione del giudizio è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge, oppure quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12436; Cass. 11 gennaio 2012, n. 170; Cass. 12 maggio 2003, n. 7195), con l’immediato corollario che deve trattarsi di cause vertenti tra le stesse parti.

Il coordinamento tra l’art. 274 c.p.c., che prevede la riunione dei processi, e l’art. 295 c.p.c. che prevede la sospensione della causa eventualmente pregiudicata, va operato secondo il miglior contemperamento tra gli istituti predetti e le loro *rationes*: onde, nel caso in cui tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio esista un rapporto di connessione, o persino di pregiudizialità in senso tecnico, al giudice del processo pregiudicato non è consentito di adottare un

provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma egli è tenuto a rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni dell'art. 274 c.p.c.; resta salva soltanto l'ipotesi che ciò sia escluso dalla peculiare situazione dei procedimenti per il diverso stato in cui si trovano, ma sempre che tale eccezionale situazione sia tale da vanificare effettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria).

Si tratta di una disciplina che, pertanto, mira a favorire il *simultaneus processus* e la concentrazione processuale, in armonia con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo: sicché è, appunto, ragionevole erigerla a regola generale di ogni ipotesi di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio, prevedendo come eccezione, in quanto tale da sottoporsi a rigorosissima verifica, l'ipotesi in cui sussistano ragioni per escluderne l'applicazione.

Nel chiaro sistema predisposto dal legislatore, la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non va disposta quando le cause, sebbene in eventuale rapporto di pregiudizialità, siano pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario, tanto più se innanzi allo stesso magistrato persona fisica: come appunto avviene, in presenza di provvedimento assunto *ad hoc* dal Presidente del Tribunale.

La giurisprudenza della Suprema Corte, al riguardo, è del tutto consolidata (cfr., fra le altre, Cass. 16 giugno 2020, n. 11634; Cass. 7 dicembre 2018, n. 31801; Cass. 17 maggio 2017, n. 12441; Cass. 17 maggio 2017, n. 12436; Cass. 29 aprile 2016, n. 8474; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22292; Cass. 17 settembre 2015, n. 18286; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1315, non massimata; Cass. 24 settembre 2014, n. 20149; Cass. 23 settembre 2013, n. 21761; Cass. 26 luglio 2012, n. 13330; Cass. 20 luglio 2012, n. 12741).

3.2. – Nel caso di specie, entrambi i giudizi fra i quali è stato ravvisato il rapporto di pregiudizialità – la cui effettiva sussistenza è, quindi, in definitiva irrilevante – pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario: pertanto, potendo aver luogo, a norma dell'art. 274 c.p.c., la loro riunione in funzione della trattazione congiunta, oppure potendo i medesimi proseguire con trattazione separata, secondo la valutazione rimessa al giudice designato, la sospensione per l'ipotetica pregiudizialità non era comunque configurabile. Proprio ciò aveva, invero, suggerito il provvedimento del Presidente del Tribunale, disponendo che i due processi fossero chiamati davanti allo stesso magistrato-persona fisica.

Ne deriva che, indipendentemente dalla verifica dell'affermazione circa il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, il giudice del merito non avrebbe potuto adottare il provvedimento impugnato, sospendendo il giudizio di accertamento dell'invalidità delle deliberazioni approvative dei bilanci, pur ove avesse reputato tale causa pregiudicata dalla decisione sulla causa avente ad oggetto la vendita in danno ex art. 2344 c.c.: in quanto, attesa la pendenza in fase istruttoria di entrambe le cause avanti a sé, avrebbe dovuto soddisfare l'esigenza di evitare – pur ove sussistente – il pericolo di un conflitto logico tra giudicati attraverso lo strumento della riunione delle cause offerto dall'art. 274 c.p.c., oppure anche procedendo in parallelo con la trattazione di entrambe.

La ravvisata illegittimità della sospensione sotto l'indicato profilo rende, infatti, irrilevante la questione della sussistenza del nesso di pregiudizialità fra i due giudizi e quella della mancanza della loro completa identità soggettiva.

Si deve, infine, rilevare come il rigetto dell'istanza di riunione dei due giudizi sia stato disposto per la ritenuta applicabilità della clausola compromissoria statutaria con riguardo alla sola causa più recente relativa alla vendita in danno: al riguardo, giova osservare che, da un lato, potrà inviarsi la causa ad immediata decisione su tale eccezione, ove ritenuta

idonea a definire il giudizio ex art. 187 c.p.c., e che, dall'altro lato, ai sensi dell'art. 819-ter, comma 3, c.p.c., nei rapporti tra arbitrato e processo non trova applicazione l'art. 295 c.p.c., sicché – ove in futuro si fosse in quella sede trasferita la controversia – il giudice ordinario non potrà sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendente dinanzi agli arbitri (cfr. Cass. 29 marzo 2019, n. 8870; Cass. 19 gennaio 2016, n. 783).

4. – In accoglimento del ricorso, va pertanto disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Al medesimo si demanda pure la liquidazione delle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, cui rimette anche la liquidazione delle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio